

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31	1	23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
dic 29	30	31	gen 1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12 Adozione regolamento di attuaz	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	feb 1 Programma interventi per celebri

Lunedì, 12 Gennaio, 2026

Adozione regolamento di attuazione l.r. 32/2025

Lun 12/1/26 (tutto il giorno)

Legge Regionale 27/06/2025, n.32

[Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori.](#)

BURC n. 126 del 27 giugno 2025

Entrata in vigore 12 luglio 2025

Art. 6 (Regolamento di attuazione)

1. Gli indirizzi e le modalità di presentazione e di elaborazione dei progetti e i criteri di finanziamento di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono indicati **con regolamento della Giunta regionale** da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Febbraio 2026

📅 Monitoraggio adempimenti

Febbraio 2026

Marzo 2026

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1	23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1	23	24	25	26	27	28	29
2	3	4	5	6	7	8	30	31	1	2	3	4	5

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
gen 26	27	28	29	30	31	feb 1 Programma interventi per celebrazioni
2	3	4	5	6	7 Celebrazione settimana regional	8
9	10	11	12 Monitoraggio e valutazione I.R. n. 1	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	mar 1

Domenica, 1 Febbraio, 2026

Programma interventi per celebrazione Mese dei Bronzi di Riace

dom 1/2/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 18 maggio 2023, n. 19](#)

Istituzione del “Mese dei Bronzi di Riace”

Art. 2 comma 1

La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di turismo da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sentite la Città metropolitana di Reggio Calabria, le Province e il Direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, predispone annualmente, **entro il mese di febbraio**, il programma degli interventi per la celebrazione del Mese dei Bronzi di Riace, di seguito programma.

Sabato, 7 Febbraio, 2026

Celebrazione settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo

sab 7/2/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#)

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza

art. 55, comma 1

(Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)

1. In attuazione dell’articolo 2, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di violenza nell’età giovanile e promuovere un uso consapevole della rete, la Regione, senza oneri a carico del bilancio e con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, istituisce la settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo, da celebrarsi, anche presso le sedi istituzionali regionali, nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata nazionale dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno.

Giovedì, 12 Febbraio, 2026

Monitoraggio e valutazione l.r. n. 7/2025

gio 12/2/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 28/01/2025, n. 7](#)

Disciplina dell'agricoltura sociale
(BURC n. 18 del 28 gennaio 2025)

Art. 15 (Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio di cui all'articolo 9, **con cadenza annuale**, comunica al Ministero competente in materia di agricoltura e foreste, ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 7 della l. 141/2015, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:

- a) il numero delle fattorie sociali iscritte all'elenco regionale delle fattorie sociali, nonché il numero delle fattorie sociali che hanno presentato la segnalazione di inizio attività;
- b) il numero e le caratteristiche delle attività e dei servizi erogati dalle fattorie sociali;
- c) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della legge;
- d) i percorsi formativi erogati ai sensi della presente legge.

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
23	24	25	26	27	28	1	30	31	1	2	3	4	5
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	1	2	3
30	31	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
feb 23	24	25	26	27	28	mar 1
2	3	4	5	6	7	8
Contributi alle Associazioni (l.r. n. 8/2024)	Clausola valutativa su attuazione					
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
Clausola valutativa l.r. n. 8/2024					Celebrazione Giornata regioni	
23	24	25	26	27	28	29
					Celebrazione giornata regionale	
30	31	apr 1	2	3	4	5
	Rapporto annuale Osservatorio Rapporto annuale Osservatorio Relazione annuale Osservatorio Relazione annuale Osservatorio	Adozione Piano triennale degli ii	Clausola valutativa l.r. n. 11/2024			

Lunedì, 2 Marzo, 2026

Contributi alle Associazioni (l.r. n. 28/2018)sulla rilevanza sociale dell'endometriosi

Lun 2/3/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 3 agosto 2018, n. 28](#)

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale

Art. 8 (Riconoscimento del "telefono giallo")

La Regione per il funzionamento e la gestione del servizio "telefono giallo" quale canale comunicativo al servizio delle persone affette da endometriosi riconosce, **entro il mese di marzo di ogni anno**, all'Associazione "La voce di una è la voce di tutte ODV" un contributo pari a 10.000,00 euro, comprensivi dei costi di realizzazione del materiale informativo per la diffusione del servizio telefonico e per la divulgazione delle attività dell'Associazione stessa.

Art. 9 (Finanziamento materiale informativo)

La Regione, per la realizzazione di materiale informativo relativo alla patologia medica dell'endometriosi, riconosce, **entro il mese di marzo di ogni anno**, alla Associazione Progetto Endometriosi ODV (A.P.E. ODV), operante nel territorio regionale e che si occupa di prevenzione, sensibilizzazione e sostegno alle persone affette da endometriosi, un contributo complessivo pari a 5.000,00 euro.

Il materiale informativo è distribuito presso le scuole, le università, gli istituti penitenziari, gli istituti sportivi, le piazze o in occasione di convegni ed eventi anche di carattere scientifico organizzati dall'associazione.

La Giunta e il Consiglio regionale, attraverso i siti istituzionali e altri strumenti divulgativi, pubblicizzano, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, le iniziative di cui al presente articolo, al fine di rendere più efficace l'attività di informazione e sensibilizzazione.

Martedì, 3 Marzo, 2026

Clausola valutativa su attuazione della legge regionale n.9/2018

mar 3/3/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#)

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza

Art. 58 (Clausola valutativa), comma 2

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

A tal fine **ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta una relazione** che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA di cui all'articolo 4, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 8, 21, 26 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;

c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 17 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all'articolo 19;

d) l'istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 9 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 23;

e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a

potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 26 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 28;

f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'articolo 32, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori; g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura relativa al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'articolo 37;

h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

Relazione da redigere a partire dal mese di maggio 2021 e poi con cadenza triennale

Lunedì, 16 Marzo, 2026

Clausola valutativa l.r. n. 8/2024

Lun 16/3/26 (tutto il giorno)

Legge Regionale 14/3/2024, n. 8 [Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali.](#)

Art. 7 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla programmazione e predisposizione degli interventi finalizzati alla prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi legati alla fibromialgia e alla elettrosensibilità. A

tal fine, la Giunta regionale presenta **ogni due anni** al Consiglio regionale una relazione che documenta:

a) le azioni attivate dai soggetti istituzionali competenti in attuazione della presente legge; b) la funzionalità e le criticità dell'operatività e della gestione dei registri di cui all'articolo 5;

c) le attività di informazione e formative nonché le campagne di sensibilizzazione promosse dalle associazioni sul territorio regionale;

d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative e il Consiglio regionale rende pubblici, sul proprio sito istituzionale, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Primo anno di decorrenza della verifica sull'attuazione della presente legge.

Sabato, 21 Marzo, 2026

Celebrazione Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile

sab 21/3/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#)

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza

Art. 56, comma1

In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Sabato, 28 Marzo, 2026

Celebrazione giornata regionale per la lotta all'endometriosi

sab 28/3/26 (tutto il giorno)

[Legge](#)

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale

L'art. 7, comma 1 prevede che la Regione istituisce senza oneri a carico del proprio bilancio, la giornata regionale per la lotta all'endometriosi, che si celebra, annualmente, il 28 marzo, mese della consapevolezza sull'endometriosi.

Il comma 2 del medesimo articolo specifica che in tale occasione la Regione può concedere il patrocinio morale alle iniziative, di rilevante interesse regionale, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti del Terzo settore presenti sul territorio calabrese e finalizzate alla promozione dell'informazione e della sensibilizzazione degli operatori del settore e della popolazione sulle caratteristiche della malattia, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione, anche sulle complicità, nonché alla realizzazione di apposite sessioni di screening.

Martedì, 31 Marzo, 2026

Rapporto annuale Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro

mar 31/3/26 (tutto il giorno) ↻

[Legge regionale 30 novembre 2022, n.41](#) (Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro).

Art. 4, commi 1 e 3 (Rapporto annuale)

1.L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale, che ne prende atto, un rapporto annuale riguardante in particolare i seguenti aspetti: a) i casi di incidenti sui luoghi di lavoro; b) i casi di discriminazione e di mobbing sui luoghi di lavoro; c) le cause di infortunio e malattie professionali con l'evidenziazione delle relative incidenze anche riferite ai singoli settori; d) i rischi particolari, tra l'altro, dei lavori maggiormente esposti ad impieghi pericolosi, delle sostanze altamente impattanti sulla salute, nonché sull'impiego delle tecnologie; e) proposte di intervento immediate di medio-lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

3. Il rapporto di cui al presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria.

Relazione annuale Osservatorio regionale sulla violenza di genere

mar 31/3/26 (tutto il giorno) ↻

[Legge regionale 15 marzo 2022, n. 7](#) Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile

Art. 12 (Relazione sullo stato di attuazione)

1. L'Osservatorio di cui alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere), **annualmente, predispone e trasmette al Consiglio regionale** una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulle attività poste in essere, sul piano di interventi adottato ai sensi dell'articolo 11 e sulle eventuali criticità emerse

Relazione annuale Osservatorio regionale sulla violenza di genere

mar 31/3/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38](#)

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere

Art. 3 commi 3 e 4.

L'Osservatorio, **entro il 31 marzo di ogni anno**, invia al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Di tale relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Rapporto annuale Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico

mar 31/3/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 24 febbraio 2023, n. 5](#)

Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico
BURC n. 48 del 24 febbraio 2023

Art. 4 (Rapporto annuale)

1. L'Osservatorio, **entro il 31 marzo di ogni anno**, trasmette al Consiglio regionale, che ne prende atto, un rapporto annuale riguardante il lavoro svolto.

2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, l'Osservatorio si avvale:

a) delle informazioni e dei dati statistici forniti dal settore "Ufficio statistico" responsabile della rete statistica

interdipartimentale della Regione Calabria e del supporto dei dati del competente dipartimento regionale in materia di salute e politiche sociali;

b) dei report e del supporto dell'ufficio scolastico regionale e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali calabresi e delle aziende ospedaliere della Regione Calabria.

3. Il rapporto di cui al comma 1 è pubblicato sui siti istituzionali della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria.

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
30	31	1	2	3	4	5	27	28	29	30	1	2	3
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
27	28	29	30	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
mar 30	31 Rapporto annuale Osservatorio Rapporto annuale Osservatorio↻ Relazione annuale Osservatorio↻ Relazione annuale Osservatorio	apr 1 Adozione Piano triennale degli i	2 Clausola valutativa l.r. n. 11/2024	3	4	5
6	7	8 Celebrazione giornata internazio	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19 Clausola valutativa l.r. n. 20/2025
20 Clausola valutativa ⚙	21	22	23	24 Clausola valutativa l.r. n. 5/2021	25	26
27	28	29	30 Adozione Piano AIB	mag 1	2	3

Mercoledì, 1 Aprile, 2026

Adozione Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere

mer 1/4/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 30/6/2025, n. 34](#)

Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere.

BURC n. 128 del 30 giugno 2025

Entrata in vigore 1° luglio 2025

Art. 17 (Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere) 1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale e le direttive nazionali in materia, **adotta, entro il mese di aprile di ogni anno**, il Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentiti il Tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 6 e la competente commissione consiliare.

2. Il Piano, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, definisce, prioritariamente, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie e le priorità, con particolare attenzione alle attività delle Case rifugio e all'istituzione dei CAV e dei CUAV, alla loro promozione e al loro riequilibrio sul territorio regionale e individua gli interventi da realizzare nelle annualità di riferimento a valere sulle risorse di cui all'articolo 19 3 .

3. Il Piano, **aggiornato annualmente**, prevede un raccordo con il Piano di intervento per le politiche di genere di cui all'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 (Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile).

Giovedì, 2 Aprile, 2026

Clausola valutativa l.r. n. 11/2024

gio 2/4/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 15/3/2024, n. 11](#)

Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal).

Art. 12 (Clausola valutativa)

1. Con cadenza annuale, l'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4, invia alla commissione consiliare competente la relazione sull'attuazione della presente legge regionale.

2. La relazione riguarda:

- a) l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3;
- b) le attività dell'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4;
- c) le attività della commissione statistica regionale di cui all'articolo 5;
- d) il PSR di cui all'articolo 6 e la sua attuazione;
- e) la fruizione dei dati statistici nell'ambito del portale Calabria Open Data.

Relazione sull'attuazione della legge a partire dal 2 aprile 2025

Mercoledì, 8 Aprile, 2026

Celebrazione giornata internazionale della popolazione Romani

mer 8/4/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 25 novembre 2019, n. 41](#) Integrazione e promozione della minoranza romani e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019)

Entrata in vigore 10 dicembre 2019

Art. 2 (Iniziative pubbliche)

2. La Regione Calabria, al fine di promuovere iniziative pubbliche per diffondere la conoscenza della minoranza romani, riconosce la giornata internazionale della popolazione romani, che coincide con l'8 aprile.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono quantificati nella misura massima di 5.000,00 euro.

Domenica, 19 Aprile, 2026

■ Clausola valutativa l.r. n. 20/2025

dom 19/4/26 08:00 - 08:30

[Legge Regionale 04/4/2025, n. 20](#)

Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali.

(BURC n. 68 del 4 aprile 2025)

Entrata in vigore 19 aprile 2025

Art. 12 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

A tal fine, **con cadenza annuale**, la Giunta regionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché dei dati della Banca dati BES e del contributo della Rete BES di cui all'articolo 8, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione volta a fornire informazioni sui seguenti aspetti:

- analisi quantitativa e qualitativa dei percorsi di individuazione precoce degli alunni con BES e, in particolare, con APC;
- analisi e monitoraggio delle misure educative e didattiche di cui all'articolo 6;
- istituzione e attivazione della Banca dati BES e della Rete BES di cui all'articolo 8;
- adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 8;
- sottoscrizione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 9;
- quantificazione e monitoraggio della istituzione, negli istituti scolastici, degli Sportelli di ascolto di cui all'articolo 10 e monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, delle richieste di accesso ai colloqui ivi previsti;
- redazione delle linee guida, per favorire l'inclusione scolastica e per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, di cui all'articolo 11.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge, per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Lunedì, 20 Aprile, 2026

Clausola valutativa

Lun 20/4/26 (tutto il giorno) 🗓

[Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#)

Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente (BURC . 53 del 20 aprile 2022)

Art.14 (clausola valutativa), co.1-2

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale dei servizi pubblici, **la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:** a) alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1; b) alla definizione dell'ambito territoriale ottimale unico regionale e alla istituzione dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, con il conseguente riassetto della struttura di governance; c) all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all'articolo 12.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Autorità

Venerdì, 24 Aprile, 2026

Clausola valutativa l.r. n. 5/2021

ven 24/4/26 (tutto il giorno)

[Legge](#)

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 28

Con cadenza biennale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, **la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione** recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione, previa relazione tecnica predisposta dal competente Dipartimento regionale.

Entro il 24/04/2023 e poi con cadenza biennale la Giunta deve trasmettere al Consiglio regionale la relazione.

Giovedì, 30 Aprile, 2026

Adozione Piano AIB

gio 30/4/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51](#)

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

Art. 3 (Programmazione)

1. Entro il **30 aprile di ogni anno**, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 353/2000, il Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
27	28	29	30	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31	29	30	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
apr 27	28	29	30 Adozione Piano AIB	mag 1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12 Giornata regionale per la lotta al	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22 Spesa annuale per erogazione s	23	24 Clausola valutativa l.r. n. 20/2023
25	26	27	28 Celebrazione Giornata contro	29	30	31

Martedì, 12 Maggio, 2026

Giornata regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità

mar 12/5/26 (tutto il giorno)

Legge Regionale 14/3/2024, n. 8 [Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali.](#)

Art. 4 (Istituzione della giornata regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità)

1. La Regione istituisce, senza oneri a carico del proprio bilancio, la giornata regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità, che si celebra annualmente il 12 maggio, in corrispondenza con la giornata nazionale.
2. In occasione della giornata di cui al comma 1, la Regione può concedere il patrocinio morale alle iniziative, di rilevante interesse regionale, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti del Terzo settore presenti sul territorio calabrese e finalizzate alla promozione dell'informazione e alla sensibilizzazione degli operatori del settore e della popolazione sulle caratteristiche delle malattie, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione, sulle complicità, nonché alla realizzazione di apposite sessioni di screening.

Venerdì, 22 Maggio, 2026

Spesa annuale per erogazione servizi garantiti dal SASC - CNSAS

ven 22/5/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 1° febbraio 2017, n. 1](#)

Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane.

Art. 4, comma 2

La Regione Calabria **sostiene annualmente** le spese direttamente riconducibili all'erogazione dei servizi garantiti dal SASC-CNSAS (Soccorso alpino e speleologico calabrese del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) come dedotti nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge.

Domenica, 24 Maggio, 2026

Clausola valutativa l.r. n. 20/2023

dom 24/5/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 19 maggio 2023, n. 20](#)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)

Art. 8 (Inserimento dell'articolo 6-bis nella l.r. 25/2020)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 25/2020 è inserito il seguente: "Art. 6-bis (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Calabria.
2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le seguenti informazioni: a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative; b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità emerse; c) il numero e la diffusione territoriale delle CER; d) l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge.
3. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.
4. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente in materia di ambiente, la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che concludono l'esame della commissione.

Giovedì, 28 Maggio, 2026

Celebrazione Giornata contro i rischi del gioco d'azzardo

gio 28/5/26 (tutto il giorno)

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.

Previsione contenuta nell'art. 54, comma 1

Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione istituisce la giornata contro i rischi del gioco d'azzardo, da celebrarsi **ogni anno il 28 maggio** per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute.

Gli oneri a carico del bilancio regionale per l'attuazione del presente articolo, sono inclusi nel PSLA

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7	29	30	1	2	3	4	5
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
29	30	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
giu 1	2	3	4 Erogazione contributo a favore c	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30 Bando pubblico per erogazio Clausola valutativa I.r. n. 35/2025 Clausola valutativa I.r. n. 9/2024	lug 1	2	3	4	5

Giovedì, 4 Giugno, 2026

Erogazione contributo a favore dei ciechi pluriminorati

gio 4/6/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 31 maggio 2019, n. 17](#) Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati. (BURC n. 61 del 3 giugno 2019)

Entrata in vigore 4 giugno 2019

Art. 3 (Contributo) 1. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge è concesso annualmente, a partire dal 2019, all'UICI Onlus - Consiglio Regionale Calabria e all'IAPB Comitato Regionale Calabria un contributo di 300.000,00 euro da versare sul conto corrente intestato a IAPB Comitato Regionale Calabria. 2. L'erogazione del contributo relativo all'anno successivo è disposta previa presentazione della rendicontazione relativa all'anno precedente.

Martedì, 30 Giugno, 2026

Bando pubblico per erogazione Premio Don Carlo de Cardona

mar 30/6/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 31/5/2019, n. 19](#)

(Istituzione del premio di studi economici in memoria di Don Carlo De Cardona).

(BURC n. 61 del 3 giugno 2019)

Entrata in vigore 4 giugno 2019

Art. 3 (Bando pubblico)

1. Per l'erogazione del premio, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale indice apposito bando pubblico, **entro il 30 giugno di ogni anno.**

2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i dottori di ricerca entro i quarant'anni che abbiano discusso la tesi di dottorato e conseguito il titolo nel periodo compreso tra il 2016 fino alla data di scadenza del bando con una tesi in diritto regionale e delle autonomie, diritto pubblico dell'economia, storia economica, economia sociale, economia politica, economia agraria e dello sviluppo territoriale, economia dell'innovazione, diritto del lavoro, sociologia del lavoro, psicologia del lavoro.

3. I risultati del concorso sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

4. Ai fini dell'erogazione del Premio, i vincitori dello stesso, entro un anno dal conferimento, presentano all'apposito Settore dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la nota di debito delle spese sostenute per la pubblicazione monografica della tesi di dottorato unitamente alla fattura quietanzata.

Clausola valutativa l.r. n. 35/2025

mar 30/6/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 30/06/2025, n. 35](#) Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l'attuazione della rete reumatologica regionale.

(BURC n. 128 del 30 giugno 2025)

Entrata in vigore 1° luglio 2025

Art. 11 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati clinici e delle informazioni di cui all'articolo 6, trasmette alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge. La relazione fornisce, in particolare, informazioni su:

- lo stato di attuazione delle misure previste;
- i risultati conseguiti in termini di miglioramento dell'assistenza ai pazienti reumatologici;
- l'efficacia delle misure adottate, con particolare riferimento all'impatto delle politiche regionali sulle condizioni di vita dei pazienti e dei loro caregiver;
- le criticità riscontrate nell'applicazione della presente legge ed eventuali proposte di miglioramento.

2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, dei caregiver e degli operatori sanitari, al fine di raccogliere contributi e osservazioni. 3. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul portale istituzionale della Regione Calabria.

Clausola valutativa l.r. n. 9/2024

Legge Regionale 14/3/2024, n. 9

Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria).

Art. 5 (Inserimento dell'articolo 3-ter nella l.r. 2/2016) 1. Dopo l'articolo 3-bis della l.r. 2/2016, è inserito il seguente: "Art. 3-ter (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Centro di coordinamento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, presenta alla Commissione consiliare competente, **entro il 30 giugno di ogni anno**, una relazione sull'attività svolta. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:

- a) livello raggiunto relativamente alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale;
- b) interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria;
- c) criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Calabria, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni;
- d) proposte idonee alla soluzione di eventuali problematiche e valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini;
- e) criticità verificatesi nella applicazione della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione Calabria."

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
29	30	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31	1	2	24	25	26	27	28	29	30
3	4	5	6	7	8	9	31	1	2	3	4	5	6

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
giu 29	30 Bando pubblico per erogazio Clausola valutativa I.r. n. 35/202 Clausola valutativa I.r. n. 9/2024	lug 1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16 Celebrazione mese "Bronzi di Ri	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	ago 1	2 Celebrazione giorno del Porrajm

Giovedì, 16 Luglio, 2026

Celebrazione mese "Bronzi di Riace" - (16 luglio-16agosto)

gio 16/7/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 18 maggio 2023, n. 19](#)

Istituzione del "Mese dei Bronzi di Riace"

Art. 1

(Istituzione del Mese dei Bronzi di Riace)

1. La Regione Calabria, per sviluppare il turismo, promuovere la conoscenza dei Bronzi di Riace e valorizzare il territorio regionale, ai sensi e nel rispetto della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), istituisce il "Mese dei Bronzi di Riace", da tenersi ogni anno, a decorrere dall'anno dell'entrata in vigore della presente legge, nel periodo compreso tra il **16 luglio e il 16 agosto**.

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
27	28	29	30	31	1	2	31	1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	1	2	3	4
31	1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
lug 27	28	29	30	31	ago 1	2 Celebrazione giorno del Porrajm
3 Clausola valutativa l.r. n.28/2018	4	5	6	7	8 Clausola valutativa l.r. n.40/2025	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23 Clausola valutativa l.r. n. 32/2024
24	25	26	27	28	29	30
31	set 1 Programma annuale di interventi Ripartizione risorse l.r. n. 5/2021	2	3	4	5	6

Domenica, 2 Agosto, 2026

Celebrazione giorno del Porrajmos

dom 2/8/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 25 novembre 2019, n. 41](#) Integrazione e promozione della minoranza romani e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019)

Entrata in vigore 10 dicembre 2019

Art. 2 (Iniziative pubbliche)

1. La Regione Calabria, al fine di promuovere iniziative pubbliche per commemorare lo sterminio della minoranza romani ad Auschwitz, riconosce il giorno del Porrajmos, che coincide con il 2 agosto.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono quantificati nella misura massima di 5.000,00 euro.

Lunedì, 3 Agosto, 2026

Clausola valutativa l.r. n.28/2018

Lun 3/8/26 (tutto il giorno)

Art. 10 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla programmazione e predisposizione degli interventi finalizzati alla prevenzione, diagnosi ed alla cura dei disturbi legati all'endometriosi. A tal fine, la Giunta regionale **presenta ogni due anni al Consiglio regionale** una relazione che documenta: a) le azioni attivate dai soggetti istituzionali competenti in attuazione della presente legge; b) la funzionalità e le criticità dell'operatività e della gestione del Registro di cui all'articolo 2;

c) le attività di informazione, formative nonché campagne di sensibilizzazione promosse dalle associazioni sul territorio regionale;

d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative ed il Consiglio regionale rende pubblici, sul proprio sito istituzionale, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Relazione da redigere a partire dal 2020 con cadenza biennale

Sabato, 8 Agosto, 2026

Clausola valutativa l.r. n.40/2025

sab 8/8/26 (tutto il giorno)

Legge Regionale 24/7/2025, n. 40

[Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di farmaci in corso di validità per uso umano e veterinario.](#)

(BURC n. 146 del 24 luglio 2025)

Entrata in vigore 8 agosto 2025

Art. 7 (Clausola valutativa)

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, **con cadenza annuale**, sulla base delle note di farmacovigilanza, una relazione contenente:

- a) lo stato di attuazione del regolamento attuativo di cui alla presente legge;
- b) i risultati dell'attività di recupero, reimpiego, donazione e riutilizzo di farmaci in corso di validità;
- c) le attività svolte dai soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1.

Domenica, 23 Agosto, 2026

Clausola valutativa l.r. n. 32/2024

dom 23/8/26 (tutto il giorno)

Legge Regionale 07/8/2024, n. 32 [Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing.](#)

Art. 6, comma 2

(Promozione del turismo itinerante e valutazione degli interventi).

Al fine di esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge e valutare i risultati ottenuti, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente in materia di turismo una relazione sull'attuazione della legge e sulla localizzazione e valorizzazione delle aree attrezzate di sosta.

Trattasi della prima data di attuazione della clausola valutativa (relazione da redigere con successiva periodicità annuale).

Settembre 2026

📅 Monitoraggio adempimenti

Settembre 2026

Ottobre 2026

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
31	1	2	3	4	5	6	28	29	30	1	2	3	4
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
ago 31	set 1 Programma annuale di interventi Ripartizione risorse l.r. n. 5/2021	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30 Relazione annuale Garante regio	ott 1	2	3	4

Martedì, 1 Settembre, 2026

Programma annuale di intervento regionale - l.r. 14/2009

mar 1/9/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 5 luglio 2016, n. 22](#)

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole).

Art. 5 (Modifiche all'articolo 16) 1. L'articolo 16 della l.r. n. 14/2009 è così modificato: a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Programma annuale d'intervento della Regione è adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con le associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, ed è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione.

Il Programma contiene:

- a) la perimetrazione delle zone d'intervento;
- b) le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
- c) le proposte d'intervento da realizzare.”

Ripartizione risorse l.r. n. 5/2021

mar 1/9/26 (tutto il giorno)

Legge

regionale 23 aprile 2021, n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 26

Con **legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota** non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge. Tali risorse sono destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali.

Per le suddette finalità, **il Dipartimento** competente in materia di tutela dell'ambiente **predispone annualmente un programma di ripartizione delle risorse.**

Mercoledì, 30 Settembre, 2026

Relazione annuale Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

mer 30/9/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 15 marzo 2023, n. 10](#)

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

(BURC n. 64 del 16 marzo 2023)

Art.8 Clausola valutativa

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela delle vittime di reato. A tal fine, il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
- b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;

c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;

d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul BURC.

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31	1	23	24	25	26	27	28	29
2	3	4	5	6	7	8	30	1	2	3	4	5	6

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
set 28	29	30 Relazione annuale Garante regio	ott 1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12 Celebrazione giornata regionale	13	14	15	16	17	18
19	20	21 Relazione annuale stato di att	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	nov 1

Lunedì, 12 Ottobre, 2026

Celebrazione giornata regionale per la lotta alle malattie reumatologiche

Lun 12/10/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 30/06/2025, n. 35](#)

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l'attuazione della rete reumatologica regionale.


(BURC n. 128 del 30 giugno 2025)

Entrata in vigore 1° luglio 2025

Art. 8 (Giornata regionale per la lotta alle malattie reumatologiche) 1. La Regione istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio e con la collaborazione degli ETS di cui all'articolo 5, la Giornata regionale per la lotta alle malattie reumatologiche, da celebrarsi annualmente il 12 ottobre, in concomitanza della Giornata Mondiale delle Malattie Reumatologiche (World Arthritis Day - WAD), con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sulla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento di tali patologie.

Mercoledì, 21 Ottobre, 2026

Relazione annuale stato di attuazione della legge regionale n.33/2022

mer 21/10/26 (tutto il giorno) 

[Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 33 Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche](#)

Art. 6 (Clausola valutativa)

La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore (21/10/2023) della presente legge (BURC n. 235 del 21/10/2022) e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione

della stessa con l'indicazione: a) del numero di pazienti trattati con medicinali contenenti cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza; b) delle criticità verificatesi nell'applicazione della presente legge; c) dell'andamento della spesa.

Novembre 2026

📅 Monitoraggio adempimenti

Novembre 2026

Dicembre 2026

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1	30	1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31	1	2	3
30	1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
ott 26	27	28	29	30	31	nov 1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14 Iniziative regionali per la preven	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	dic 1	2	3	4	5	6

Sabato, 14 Novembre, 2026

Iniziative regionali per la prevenzione del diabete

sab 14/11/26 (tutto il giorno)

Legge Regionale 30/05/2025, n. 24

[Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria.](#)

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

Entrata in vigore 14 giugno 2025

Art. 3 (Iniziative regionali per la prevenzione del diabete)

1. In occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra il **14 novembre di ogni anno**, il Consiglio regionale promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione, workshop di approfondimento, di ricerca e laboratori progettuali volti a portare all'attenzione pubblica il problema del diabete, come prevenirlo e riconoscerlo e diffondere la cultura di uno stile di vita sano e corretto.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 il Consiglio e la Giunta regionale ospitano presso le proprie sedi istituzionali convegni sul tema del diabete, su come prevenirlo e riconoscerlo, organizzati anche con la collaborazione degli enti locali, della Città metropolitana di Reggio Calabria e delle associazioni del territorio che si occupano di diabete, sport e alimentazione.
3. Il Consiglio regionale promuove, inoltre:
 - a) iniziative educative sulla alimentazione e sul corretto stile di vita con l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
 - b) campagne educative mirate a informare sulle scelte di stile di vita salutari e sull'importanza della dieta equilibrata e dell'attività fisica costante, anche in collaborazione, previa intesa, con gli istituti di ricerca, nonché con le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;
 - c) attività di screening gratuite con medici e infermieri dei servizi di diabetologia delle ASP del SSR, previo accordo con le medesime ASP;
 - d) attività di informazione sulla stampa locale e nazionale e sui principali strumenti di social media.
4. Il 14 novembre di ogni anno, i siti istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale dedicano una apposita sezione all'attività di prevenzione del diabete.

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
30	1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	1	2	3
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
28	29	30	31	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
nov 30	dic 1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14 <div>Clausola valutativa l.r. n. 24/2025</div>	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28 <div>Relazione della Giunta regionale</div>	29	30	31 <div>Clausola valutativa l.r. n. 32/2025</div> <div>Elenco annuale dei terreni agricoli</div> <div>Relazione descrittiva sulle attività</div> <div>Ricognizione degli adempimenti</div>	gen 1	2	3

Lunedì, 14 Dicembre, 2026

Clausola valutativa l.r. n. 24/2025

Lun 14/12/26 (tutto il giorno)

Legge Regionale 30/05/2025, n. 24

[Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria.](#)

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

Entrata in vigore 14 giugno 2025

Art. 4 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Coordinamento regionale, presenta alla Commissione consiliare competente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente **con cadenza annuale**, una relazione sull'attività svolta.

2. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:

- a) livello raggiunto relativo alla mappatura delle patologie nel territorio regionale;
- b) interventi in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening;
- c) criticità riscontrate nella gestione del RRDC, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni;
- d) proposte idonee alla soluzione di eventuali problematiche e valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini;
- e) criticità verificatesi nella applicazione della presente legge.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione Calabria.

Lunedì, 28 Dicembre, 2026

Relazione della Giunta regionale sull'applicazione della l. n. 194/1978 (art. 9)

Lun 28/12/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 47](#)

Legge 194/1978. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale.

(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016)

Entrata in vigore: 28 dicembre 2016

Dal 28 dicembre 2017 e **con cadenza annuale**, la Giunta regionale, sentito il Dipartimento tutela della salute, relaziona alla commissione consiliare competente per materia sulla regolare e corretta applicazione dell'art. 9 della l. n. 194/1978.

Giovedì, 31 Dicembre, 2026

Relazione descrittiva sulle attività svolte l.r. n. 27/2025

gio 31/12/26 (tutto il giorno)

[Legge Regionale 30/05/2025, n. 27](#)

Istituzione della Riserva naturale regionale di Trinchise.

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

Entrata in vigore 14 giugno 2025

Art. 9 (Attività di controllo e vigilanza sulla gestione)

L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva viene esercitata dalle competenti strutture regionali. A tal fine, l'Ente gestore, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, in attuazione dell'articolo 33, comma 6, della l.r. 22/2023, trasmette alla Giunta regionale una relazione descrittiva sulle attività svolte, che contiene nello specifico:

- a) lo stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
- b) i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi di cui agli articoli 7 e 8;
- c) la rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ricognizione degli adempimenti previsti nelle leggi regionali (dal 2015 al 2025)

gio 31/12/26 (tutto il giorno)

Adempimenti previsti nelle leggi regionali dal 2015 al 2025

Elenco annuale dei terreni agricoli

gio 31/12/26 (tutto il giorno)

[Legge regionale 5 luglio 2017, n. 31](#)

Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli

Art. 1, comma 3

Entro il 31 dicembre di ogni anno, i dipartimenti regionali competenti in materia di bilancio e agricoltura, su delega della Giunta regionale, predispongono, d'intesa con gli enti e le agenzie strumentali gestori e senza ulteriori oneri, **l'elenco annuale, con relativa cartografia, dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale di proprietà della Regione, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati** in forma cooperativa e a cooperative sociali.

Clausola valutativa l.r. n. 32/2025

gio 31/12/26 (tutto il giorno)

Legge Regionale 27/06/2025, n.32

[Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori.](#)

BURC n. 126 del 27 giugno 2025

Entrata in vigore 12 luglio 2025

Art. 7 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sullo stato di attuazione della presente legge. 2. Il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, illustra alla Commissione consiliare competente, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, una relazione dettagliata contenente le azioni svolte e i dati acquisiti e presenta la relazione programmatica delle attività per l'anno successivo.

RICOGNIZIONE ADEMPIMENTI PREVISTI NELLE LEGGI REGIONALI (DAL 2015 AL 2025)				
Anno 2025				
Legge	Regionale	24/7/2025,	n.	40
<p>Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di farmaci in corso di validità per uso umano e veterinario. (BURC n. 146 del 24 luglio 2025)</p> <p>Entrata in vigore 8 agosto 2025</p>		<p>Art. 3 (Regolamento di attuazione): La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento. Data prevista di adozione del regolamento: 6 novembre 2025.</p> <p>Art. 5 (Attività di vigilanza) Le aziende sanitarie provinciali, con cadenza semestrale, trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente una nota di farmacovigilanza contenente i dati quantitativi relativi alle tipologie di farmaci recuperati, reimpiegati, donati e riutilizzati.</p> <p>Art. 6 (Informazioni attuative) Nell'ambito dei sistemi informativi regionali, sono resi pubblici, con cadenza almeno annuale, i dati informativi ivi previsti.</p> <p>Art. 7 (Clausola valutativa) La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza annuale, una relazione.</p>		
<p>Legge Regionale 30/06/2025, n. 35 Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l'attuazione della rete reumatologica regionale (BURC n. 128 del 30 giugno 2025)</p> <p>Entrata in vigore 1° luglio 2025</p>		<p>Art. 3 (Rete reumatologica regionale), comma 4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento attuativo per disciplinare la composizione, la modalità di funzionamento e il coordinamento della Rete reumatologica regionale. Data prevista per la sua adozione: 31 agosto 2025.</p> <p>Art. 6 La Regione istituisce il Registro regionale delle patologie reumatologiche.</p> <p>Art. 8 (Giornata regionale per la lotta alle malattie reumatologiche) La Regione istituisce la Giornata regionale per la lotta alle malattie reumatologiche, da celebrarsi annualmente il 12 ottobre. Data prevista: 12 ottobre di ogni anno.</p> <p>Art. 11 (Clausola valutativa) La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge. La relazione è pubblicata sul portale istituzionale della Regione Calabria. Data prevista per la sua trasmissione: 30 giugno di ogni anno.</p>		
<p>Legge Regionale 30/6/2025, n. 34 Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere.</p>		<p>Art. 6 (Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne)</p>		

<p>BURC n. 128 del 30 giugno 2025 Entrata in vigore 1° luglio 2025</p>	<p>Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di lavoro regionale, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne.</p> <p>Art. 15 (Istituzione dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio) È istituito l'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, suddiviso nelle due rispettive sezioni.</p> <p>Art. 17, commi 1 e 3. La Giunta regionale adotta, entro il mese di aprile di ogni anno, il Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, da aggiornare annualmente.</p> <p>Data prevista per la sua adozione: aprile ogni anno.</p>
<p><u>Legge Regionale 30/6/2025, n. 33</u> Disposizioni per l'attuazione di un sistema di gestione dei dati in blockchain per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare della Calabria. BURC n. 128 del 30 giugno 2025 Entrata in vigore 15 luglio 2025</p>	<p>Art. 2, comma 6 La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento attuativo che definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione e il funzionamento del regime di qualità.</p> <p>Data prevista per l'adozione del regolamento: 15 novembre 2025.</p> <p>Art. 3, comma 2 (Sviluppo e realizzazione della piattaforma) La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un atto che definisce i requisiti tecnici generali, le caratteristiche e le specifiche che la piattaforma informatica multimediale avente la funzione di registro pubblico aperto di dati in blockchain dovrà presentare, nonché i principi, le finalità, le regole e i termini di utilizzo della piattaforma medesima da parte dei soggetti utilizzatori.</p> <p>Data prevista per l'adozione dell'atto: 15 ottobre 2025.</p> <p>Art. 6 (Contributi) Con apposito atto da adottare entro quarantacinque giorni dall'adozione dell'atto di cui all'articolo 3, comma 2, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, stabilisce: la dotazione tecnica ammessa al contributo; i criteri, le modalità, le procedure e l'importo massimo del contributo erogabile; gli eventuali casi di decadenza e revoca.</p> <p>Data prevista per l'adozione dell'atto: entro quarantacinque giorni dall'adozione dell'atto che definisce le caratteristiche della piattaforma informatica multimediale di cui all'articolo 3.</p>

<p><u>Legge Regionale 27/06/2025, n.32</u> Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori. BURC n. 126 del 27 giugno 2025</p> <p>Entrata in vigore 12 luglio 2025</p>	<p>Art. 4, comma 3. Al fine di coordinare e monitorare le attività afferenti ai progetti, è costituito presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, senza oneri a carico del bilancio regionale, un coordinamento.</p> <p>Art. 6 (Regolamento di attuazione) La Giunta regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione.</p> <p>Data prevista per l'adozione dell'atto:12 gennaio 2025.</p> <p>Art. 7 (Clausola valutativa) Il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, illustra alla Commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata contenente le azioni svolte e i dati acquisiti e presenta la relazione programmatica delle attività per l'anno successivo.</p>
<p><u>Legge Regionale 27/06/2025, n. 31</u> Conservazione, valorizzazione e promozione dell'opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo civico di Taverna, quali patrimoni artistico-culturale della Calabria. (BURC n. 126 del 27 giugno 2025)</p>	<p>Art. 3 (Rendicontazione e programmazione) Al fine della corresponsione del contributo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune di Taverna presenta la programmazione degli eventi e delle attività da svolgere nell'anno in corso con relativo bilancio preventivo di spesa.</p>
<p><u>Legge Regionale 30/05/2025, n. 28</u></p> <p>Istituzione della Riserva naturale regionale "Le Dune di Giovino".</p> <p>(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)</p>	<p>Art. 4, comma 3 L'Ente gestore, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al dipartimento competente in materia una relazione dettagliata sulle attività svolte.</p> <p>Art. 8 (Regolamento della Riserva) L'Ente gestore, in collaborazione con il settore regionale competente in materia di parchi e aree protette, elabora il regolamento della riserva, adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, ed approvato dalla competente commissione consiliare. Il regolamento è approvato entro due anni dall'atto istitutivo della riserva naturale regionale.</p>
<p><u>Legge Regionale 30/05/2025, n. 27</u> Istituzione della Riserva naturale regionale di Trinchise. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025)</p> <p>Entrata in vigore 14 giugno 2025</p>	<p>Art. 5, comma 4. Al fine di rafforzare ed implementare la partecipazione, viene costituito il Tavolo di partecipazione attiva.</p> <p>Art. 6 (Regolamento della Riserva) L'Ente gestore propone il Regolamento della Riserva, è, adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, ed è approvato dalla competente commissione consiliare. Il regolamento è approvato entro due anni dall'atto istitutivo della riserva naturale regionale.</p>

	<p>Data prevista per l'adozione dell'atto: entro il 14 giugno 2027.</p> <p>Art. 9 (Attività di controllo e vigilanza sulla gestione) L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva viene esercitata dalle competenti strutture regionali. A tal fine, l'Ente gestore, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione descrittiva sulle attività svolte.</p> <p>Art. 12, comma 3 (Misure transitorie e di salvaguardia) Le misure di salvaguardia sono adottate dall'Ente gestore entro trenta giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria. Data prevista per l'adozione dell'atto: entro il 14 luglio 2025.</p>
<p>Legge Regionale 30/05/2025, n. 26</p> <p>Istituzione della Riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025)</p>	<p>Art. 8 (Regolamento della Riserva) Il regolamento della Riserva è redatto dall'Ente gestore, è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, ed è approvato dalla competente commissione consiliare.</p>
<p>Legge regionale 30/05/2025, n. 25</p> <p>Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella regione Calabria. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025)</p> <p>Entrata in vigore 14 giugno 2025</p>	<p>Art. 6, comma 1 (Organizzazione) L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Data prevista per l'adozione dell'atto: 14 agosto 2025.</p>
<p>Legge Regionale 30/05/2025, n. 24</p> <p>Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025)</p> <p>Entrata in vigore 14 giugno 2025</p>	<p>Art. 1 (Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria) La Regione Calabria istituisce il Registro regionale dei pazienti diabetici della Regione Calabria (RRDC), Il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, con propri atti, fissa e aggiorna i criteri e le procedure per il corretto funzionamento delle sezioni provinciali del RRDC.</p> <p>Art. 2. Il Coordinamento regionale della rete assistenziale diabetologica provvede a selezionare e fornire a ogni sezione provinciale le risorse informative di base necessarie per il suo funzionamento: anagrafe (sanitaria, nazionale, comunale), scheda di dimissione ospedaliera (SDO), mortalità nominativa ISTAT, accesso ai sistemi informatizzati presenti sul territorio della Regione Calabria in materia di ospedalizzazione per complicanze da diabete. Il Coordinamento regionale verifica con periodicità annuale la qualità e la</p>

	<p>completezza delle attività svolte da ogni sezione provinciale del RRDC. Le attività del Coordinamento regionale e delle suddette sezioni provinciali sono disciplinate dal regolamento regionale che la Giunta approva entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Data prevista per l'adozione del regolamento:14 agosto 2025.</p> <p>Art. 3 (Iniziative regionali per la prevenzione del diabete)</p> <p>In occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra il 14 novembre di ogni anno, il Consiglio e la Giunta regionale ospitano presso le proprie sedi istituzionali convegni sul tema del diabete, su come prevenirlo e riconoscerlo, organizzati anche con la collaborazione degli enti locali, della Città metropolitana di Reggio Calabria e delle associazioni del territorio che si occupano di diabete, sport e alimentazione.</p> <p>Il 14 novembre di ogni anno, i siti istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale dedicano una apposita sezione all'attività di prevenzione del diabete.</p> <p>Data prevista per le iniziative:14 novembre 2026 con ricorrenza annuale</p> <p>Art. 4 (Clausola valutativa) La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta</p> <p>Data prevista per la relazione di ritorno:14 dicembre 2026 con cadenza annuale.</p>
<p><u>Legge Regionale 30/05/2025, n. 23</u></p> <p>Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera.</p> <p>(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)</p> <p>Entrata in vigore 14 giugno 2025</p>	<p>Art. 7 (Disposizioni sull'attuazione)</p> <p>Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità attuative della presente legge.</p> <p>Data prevista per l'adozione dell'atto: 10 dicembre 2025.</p>
<p><u>Legge Regionale 30/05/2025, n. 22</u></p> <p>Istituzione della rete dei Borghi della Calabria.</p> <p>(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)</p> <p>Entrata in vigore 14 giugno 2025</p>	<p>Art. 2 (Iscrizione alla rete “Borghi della Calabria”) La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, emana, con propria deliberazione, le Linee guida per l'adesione alla rete “Borghi della Calabria”.</p> <p>Data prevista per l'adozione dell'atto: 30 agosto 2025.</p> <p>La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida, emana, per il tramite del Dipartimento competente in materia, il bando per la presentazione delle candidature per l'adesione alla rete “Borghi della Calabria”.</p>

	<p>Art. 3 (Clausola valutativa) La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della legge.</p> <p>Data prevista per la relazione di ritorno: 14 giugno 2027 con cadenza annuale.</p>
<p><u>Legge Regionale 04/4/2025, n. 20</u></p> <p>Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025)</p> <p>Entrata in vigore 19 aprile 2025</p>	<p>Art. 8, comma 4.</p> <p>Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di gestione e implementazione della Banca dati BES, nonché il numero dei componenti della Rete BES e le norme per il suo funzionamento.</p> <p>Data prevista per l'adozione del regolamento: 4 agosto 2025.</p> <p>Art. 11, comma 1.</p> <p>La Giunta regionale emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida volte ad agevolare l'effettiva inclusione degli studenti con disabilità sia fisica sia psichica, all'interno di percorsi scolastici o formativi, nonché l'inserimento sociale degli stessi, tenendo conto delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali.</p> <p>Data prevista per l'emanazione delle linee guida: 4 ottobre 2025.</p> <p>Art. 12 (Clausola valutativa)</p> <p>Con cadenza annuale, la Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione volta a fornire informazioni sull'attuazione della legge. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge, per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.</p> <p>Data prima relazione di ritorno: 4 aprile 2026, con cadenza annuale.</p>
<p><u>Legge Regionale 04/4/2025, n. 19</u></p> <p>Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei gruppi consiliari. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025)</p> <p>Entrata in vigore 19 aprile 2025</p>	<p>Art. 2 (Riduzione delle spese dei gruppi consiliari)</p> <p>I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati al finanziamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di borse di studio per meritevoli e bisognosi.</p> <p>Art. 4 (Disposizioni transitorie) Le norme della presente legge si applicano a partire dalla XIII legislatura.</p>
<p><u>Legge Regionale 04/4/2025, n. 17</u></p> <p>Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società "ReDigit S.p.A". (BURC n. 68 del 4 aprile 2025)</p> <p>Entrata in vigore 5 aprile 2025</p>	<p>Art 1, comma 2.</p> <p>La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, adotta con cadenza triennale il Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria, con il quale fissa gli obiettivi strategici pluriennali, le linee guida e, nel limite delle risorse nazionali ed europee disponibili in bilancio,</p>

	<p>programma gli investimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Il dipartimento regionale competente in materia di transizione digitale ne cura l'attuazione.</p> <p>Art. 9 (Disposizioni per la costituzione della società e per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi)</p> <p>Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di transizione digitale, approva lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della società ReDigit S.p.A.</p> <p>Entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale e i legali rappresentanti degli altri soci procedono alla costituzione della società ReDigit S.p.A.</p> <p>Il dipartimento competente in materia di transizione digitale entro novanta giorni dalla costituzione della società definisce il cronoprogramma dei relativi affidamenti.</p>
<p><u>Legge Regionale 18/3/2025, n. 14</u></p> <p>Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta. (BURC n. 54 del 18 marzo 2025)</p>	<p>Art. 13</p> <p>In attuazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 la Regione ricodifica come Codice Identificativo Nazionale (CIN) il Codice Identificativo Regionale (CIR).</p> <p>Art. 14, comma 3.</p> <p>La Regione predispone la modulistica per la compilazione da parte del gestore della struttura dell'indicazione dei prezzi su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo.</p> <p>Art. 15 (Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta)</p> <p>La Regione svolge i controlli relativi alla verifica del mantenimento dei requisiti riguardanti la classificazione, di cui all'articolo 8, trasmettendone le risultanze al Comune competente per gli adempimenti consequenziali.</p>
<p><u>Legge Regionale 28/01/2025, n. 7</u></p> <p>Disciplina dell'agricoltura sociale (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025)</p>	<p>Art. 4 (Elenco regionale delle fattorie sociali)</p> <p>Istituzione, presso il dipartimento competente in materia di agricoltura, l'elenco regionale delle fattorie sociali. L'elenco è aggiornato semestralmente.</p> <p>Art. 10 (Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)</p> <p>Con provvedimento della Giunta regionale viene istituito presso il dipartimento competente in materia di agricoltura l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.</p> <p>Art. 12 (Vigilanza e controllo)</p> <p>La vigilanza e il controllo sul possesso e mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco</p>

	<p>regionale di cui all'articolo 4 sono esercitate dalla competente struttura regionale.</p> <p>Art. 15 (Monitoraggio e valutazione) La Giunta regionale, con cadenza annuale, comunica al Ministero competente in materia di agricoltura e foreste, ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 7 della l. 141/2015, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge. Data prima relazione di ritorno: 12 febbraio 2026, con cadenza annuale.</p> <p>Art. 16 (Regolamento di attuazione) La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura, approva, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della legge. Data approvazione regolamento: 28 aprile 2025.</p>
<p><u>Legge Regionale 28/01/2025, n. 4</u> Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione). (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025)</p>	<p>Art. 2 (Norme di adeguamento) Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua le disposizioni del regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 alle norme dettate dall'articolo 1. Data adeguamento: 28 febbraio 2025.</p>
<p><u>Legge Regionale 24/1/2025, n. 2</u> Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese BURC n. 16 del 24 gennaio 2025</p>	<p>Art. 3 (Istituzione dell'elenco regionale del piccolo birrificio indipendente, dei microbirrifici artigianali e agricoli e dei Mastri Birrai) La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti produttori di birra artigianale e agricola e dei Mastri Birrai, definisce le modalità per l'iscrizione, ne disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento e le eventuali ipotesi di decadenza.</p> <p>Art. 4, comma 1 La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria, i requisiti per il conseguimento della qualifica di "Mastro Birraio".</p>
<p><u>Legge Regionale 24/1/2025, n. 1</u> Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria BURC n. 16 del 24 gennaio 2025</p>	<p>Art. 5, comma 2 Il dipartimento regionale competente in materia, nel valorizzare le associazioni professionali già inserite nell'elenco tenuto dal MIMIT o aggregate a una forma aggregativa riconosciuta, ne verifica il possesso dei requisiti ivi indicati.</p>
Anno 2024	
<p><u>Legge Regionale 02/12/2024, n. 40</u> (Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità) BURC n. 250 del 2 dicembre 2024 Entrata in vigore il 17 dicembre 2024</p>	<p>L'art. 3 prevede l'istituzione presso il Dipartimento della Regione Calabria competente in materia di cooperazione, del Registro regionale delle cooperative di comunità e l'adozione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di una deliberazione per stabilire le procedure per l'iscrizione e la</p>

	<p>cancellazione dal Registro regionale delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.</p> <p>Data prevista di adozione della deliberazione: 16 marzo 2025.</p>
<p><u>Legge Regionale 29/11/2024, n. 39</u> (Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante)</p> <p>BURC n. 249 del 29 novembre 2024 Entrata in vigore 14 novembre 2024</p>	<p>L'art. 2 prevede l'istituzione presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, dell'elenco regionale degli operatori che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante. Lo stesso è aggiornato annualmente e le risultanze sono pubblicate sul BURC.</p> <p>L'art. 4 prevede l'istituzione dell'Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante, e la sua costituzione con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale della Calabria.</p> <p>In fase di prima attuazione, l'Osservatorio è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Data prevista per la sua costituzione: 12 febbraio 2025.</p>
<p><u>Legge Regionale 29/11/2024, n. 38</u> Norme per il riconoscimento e la certificazione dei borghi marinari calabresi, la salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione dell'economia del mare.</p> <p>BURC n. 249 del 29 novembre 2024 Entrata in vigore 01 dicembre 2024</p>	<p>Art. 3: istituzione del Registro delle identità dei borghi marinari calabresi (RE.BO.MAR. Calabria) – da disciplinare con il regolamento di cui all'art. 5.</p> <p>Art. 4: istituzione della Rete di coordinamento dei borghi marinari calabresi, riconosciuti come tali (requisiti e modalità di adesione da disciplinare con il Regolamento di cui all'art. 5)</p> <p>Art. 5 Adozione, entro 120 dalla data di entrata in vigore della legge, da parte della Giunta regionale del regolamento attuativo delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, previo parere della competente commissione consiliare.</p> <p>Data prevista per l'adozione del regolamento: 31 marzo 2025</p>
<p><u>Legge Regionale 26/11/2024, n. 37</u> La castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco quale patrimonio Culturale regionale.</p> <p>BURC n. 245 del 26 novembre 2024 Entrata in vigore 11 dicembre 2024</p>	<p>Art. 4 (Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco quale patrimonio culturale regionale) Il Comitato scientifico è costituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla nomina. Nella prima seduta il Comitato scientifico nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti.</p> <p>Data prevista di costituzione del Comitato: 9 febbraio 2025.</p>
<p><u>Legge Regionale 15/5/2024, n. 22</u> Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.</p> <p>BURC n. 101 del 16 maggio 2024 Entrata in vigore 31 maggio 2024</p>	<p>(Rete dei pastori presidio del territorio regionale) È istituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, la Rete dei pastori presidio del territorio regionale.</p> <p>Lett. f) art. 4 La Regione, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, per gli scopi e le finalità della presente legge: f) definisce con provvedimenti della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, criteri di priorità a favore dei pastori presidio del territorio nell'ambito delle</p>

procedure di concessione in uso e di fida pascolo ovvero di alienazione o assegnazione dei beni di proprietà regionale e dei relativi enti strumentali nonché dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), e di eventuali altri beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, adoperandosi affinché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici facciano altrettanto in relazione ai beni dei rispettivi patrimoni.

Art. 6 (Le Vie della transumanza e la Rete dei tratturi).

1. Al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei tratturi, quali piste con fondo naturale, terroso o pietroso, formatosi per effetto dei periodici spostamenti delle mandrie e delle greggi e costituente la loro abituale via di passaggio nel loro periodico spostarsi per lo sverno, **la Regione istituisce la Rete regionale dei tratturi**, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella Rete regionale dei tratturi sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali, le misure di tutela e i vincoli insistenti.

2. La suddetta Rete regionale, istituita presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, contiene dati e informazioni sul demanio armentizio regionale, ivi compresa la identificazione dei sentieri e delle vie della transumanza.

4 La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei commi 1 e 2.

Ai sensi dell'art. 7 è istituita la giornata regionale della transumanza per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento del settore ambiente e zootecnia del dipartimento competente in materia di agricoltura. È istituita la Consulta della transumanza, organismo propositivo e consultivo in tema di tutela e valorizzazione della transumanza e dei tratturi, nonché di diffusione dei relativi valori culturali, preposto, altresì ad indicare annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale della transumanza.

Art. 8 (Ricognizione, reintegra e piano d'assetto del demanio armentizio)

La Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati e, mediante convenzioni, delle Soprintendenze, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, anche sulla base dell'apparato documentale costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio e ogni altro possibile elemento, alla ricognizione, all'accertamento della

	<p>consistenza e alla conseguente reintegra del demanio armentizio regionale.</p> <p>La Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e reintegra del demanio armentizio regionale di cui ai commi 1 e 2, provvede all'assetto definitivo del demanio armentizio regionale e alle destinazioni dei sentieri armentizi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione: a) dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, 3 Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1, lettera c), l.r. 7 agosto 2024, n. 31. archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione, anche turistico ricreativa, quali Vie della transumanza di Calabria; b) dei sentieri armentizi idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione delle mandrie e delle greggi e che possono essere oggetto di concessione temporanea d'uso.</p> <p>Art. 9 (Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza)</p> <p>La Giunta regionale, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 7, predispone il Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza di Calabria e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.</p> <p>Art. 11 (Pascolo vagante e transumanza delle mandrie e delle greggi)</p> <p>La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione, anche finalizzate ad assicurare l'informazione corretta e tempestiva ai Comuni interessati dal transito.</p>
<p><u>Legge Regionale 15/3/2024, n. 11</u></p> <p>Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal).</p> <p>BURC n. 59 del 18 marzo 2024</p> <p>Entrata in vigore 2 aprile 2024</p>	<p>Art. 6, comma 1</p> <p>L'Ufficio di statistica regionale predispone il Programma statistico regionale (PSR), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Data prevista di adozione: 29 settembre 2024</p> <p>Art. 12 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Con cadenza annuale, dalla entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4, invia alla commissione consiliare competente la relazione sull'attuazione della presente legge regionale.</p> <p>2. La relazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3; b) le attività dell'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4; c) le attività della commissione statistica regionale di cui all'articolo 5; d) il PSR di cui all'articolo 6 e la sua attuazione; e) la fruizione dei dati statistici nell'ambito del portale Calabria Open Data. <p>Primo anno clausola valutativa: 2 aprile 2025</p>
<p><u>Legge Regionale 14/3/2024, n. 10</u></p>	<p>Art. 10 (Regolamento di attuazione) Al comma 1 prevede l'adozione da parte della Giunta regionale, entro novanta</p>

<p>Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio.</p> <p>BURC n. 58 del 15 marzo 2024</p> <p>Entrata in vigore 30 marzo 2024</p>	<p>giorni dall'entrata in vigore della legge, del regolamento di attuazione delle disposizioni ivi previste.</p> <p>Data prevista di adozione: 28 giugno 2024</p> <p>È tuttavia prevista una disposizione transitoria tale per cui fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applica quanto previsto nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale (Norme regionali di salvaguardia - Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e dalla normativa vigente.</p>
<p><u>Legge Regionale 14/3/2024, n. 9</u></p> <p>Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria).</p> <p>BURC n. 58 del 15 marzo 2024</p> <p>Entrata in vigore 16 marzo</p>	<p>Art. 1 (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 2/2016)</p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, istituisce il Registro tumori della popolazione della Regione Calabria, alimentato dai registri tumori delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese.”.</p> <p>“Art. 2 (Istituzione del Centro di coordinamento dei registri tumori) 1. È istituito il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori.</p> <p>Art. 3, comma 3. Il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, con propri atti, fissa e aggiorna i criteri e le procedure per il corretto funzionamento dei registri tumori provinciali.”.</p> <p>“Art. 3-ter (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Centro di coordinamento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello raggiunto relativamente alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale; b) interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia

	<p>di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria;</p> <p>c) criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Calabria, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni;</p> <p>d) proposte idonee alla soluzione di eventuali problematiche e valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini;</p> <p>e) criticità verificatesi nella applicazione della presente legge.</p> <p>2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione Calabria.”.</p>
<p><u>Legge Regionale 14/3/2024, n. 8</u></p> <p>Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali.</p> <p>BURC n. 58 del 15 marzo 2024</p> <p>Entrata in vigore 16 marzo 2024</p>	<p>Art. 5 (Istituzione dei registri regionali per la fibromialgia e per la elettrosensibilità)</p> <p>La Regione istituisce un registro regionale per la fibromialgia e un registro regionale per la elettrosensibilità, al fine di tracciarne l'incidenza e la prevalenza a livello regionale.</p>
<p><u>Legge Regionale 7/2/2024, n. 6</u></p> <p>Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare.</p> <p>BURC n. 31 del 8 febbraio 2024</p> <p>Entrata in vigore: 23 febbraio 2024</p>	<p>Art. 6 (Riconoscimento delle competenze)</p> <p>La Giunta regionale definisce le modalità e gli istituti autorizzati al rilascio delle certificazioni delle competenze e determina il valore dei crediti formativi in riferimento alla normativa vigente in materia.</p> <p>Art. 8 (Regolamento di attuazione) La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.</p> <p>Data prevista di adozione: 23 maggio 2024</p>
Anno 2023	
<p><u>Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39</u></p> <p>Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.</p> <p>BURC n. 177 del 10 agosto 2023</p> <p>Entrata in vigore l'11 agosto 2023</p>	<p>Art.10</p> <p>La Giunta regionale approva le linee guida predisposte dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base delle quali il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori. Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri: a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale; b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee; c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili; d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.</p>
<p><u>Legge Regionale 19 maggio 2023, n. 21</u></p> <p>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale</p>	<p>Art.10</p> <p>Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla programmazione e</p>

<p>dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale)</p> <p>(BURC n. 114 del 22 maggio 2023) Entrata in vigore: 23 maggio 2023</p>	<p>predisposizione degli interventi finalizzati alla prevenzione, diagnosi ed alla cura dei disturbi legati all'endometriosi.</p> <p>A tal fine, la Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che documenta: a) le azioni attivate dai soggetti istituzionali competenti in attuazione della presente legge; b) la funzionalità e le criticità dell'operatività e della gestione del Registro di cui all'articolo 2; c) le attività di informazione, formative nonché campagne di sensibilizzazione promosse dalle associazioni sul territorio regionale; d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</p> <p>2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative ed il Consiglio regionale rende pubblici, sul proprio sito istituzionale, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.”</p> <p>Relazione da presentare entro maggio 2025</p>
<p><u>Legge Regionale 19 maggio 2023, n. 20</u> Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)</p> <p>BURC n. 114 del 22 maggio 2023 Entrata in vigore: 23 maggio 2023</p>	<p>Art.7 Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio atto, istituisce presso il Consiglio regionale, il Tavolo tecnico permanente con autonomia funzionale di analisi, assistenza, consultive e confronto per la promozione, la sostenibilità energetica, lo sviluppo e il sostegno della transizione ecologica regionale, anche a supporto della Regione, dei dipartimenti regionali e degli enti locali.</p> <p>Art. 8 Clausola valutativa Prevista una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le seguenti informazioni: a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative; b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità emerse; c) il numero e la diffusione territoriale delle CER; d) l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge.</p>
<p><u>Legge Regionale 18 maggio 2023, n. 19</u> Istituzione del “Mese dei Bronzi di Riace”</p> <p>BURC n. 112 del 19 maggio 2023 Entrata in vigore: 20 maggio 2023</p>	<p>Art.2 comma 7 Sul sito istituzionale della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è istituita specifica sezione, denominata Mese dei Bronzi di Riace, dove sono indicate le attività inserite nel programma approvato per ciascun anno di riferimento e sono pubblicizzate le iniziative promosse e realizzate.</p>
<p><u>Legge Regionale 14 aprile 2023, n. 14</u> Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali (BURC n. 88 del 17 aprile 2023) Entrata in vigore: 18 maggio 2023</p>	<p>Art. 4 Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione istituisce, a cura dell'Osservatorio, il Registro delle specie officinali spontanee e coltivate della Regione Calabria.</p> <p>Da istituire entro il 18 aprile 2024.</p> <p>Art.14 La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, definisce, nel pieno rispetto delle norme comunitarie e statali vigenti, le norme di dettaglio per l'attuazione della presente legge, nonché le disposizioni per</p>

	<p>disciplinare la raccolta e la tutela di piante officinali più diffuse nel territorio calabrese ai fini della conservazione della biodiversità.</p> <p>Entro il 15 ottobre 2023</p>
<p><u>Legge Regionale 15 marzo 2023, n. 10</u></p> <p>Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato</p> <p>BURC n. 64 del 16 marzo 2023 Entrata in vigore: 31 marzo 2023</p>	<p>Art. 6</p> <p>Entro due anni dall'istituzione della figura del Garante, è istituita, con il supporto della struttura organizzativa di cui all'articolo 5 e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi, e, previa intesa, delle istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato. Il Garante, nell'elaborazione delle linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato, si avvale del supporto della Rete multidisciplinare.</p> <p>Entro il 5 dicembre 2025 istituzione della Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, organismo consultivo del Garante.</p>
<p><u>Legge Regionale 24 febbraio 2023, n. 9</u></p> <p>Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria</p> <p>BURC n. 49 del 24 febbraio 2023 Entrata in vigore: 25 febbraio 2023</p>	<p>Art.25</p> <p>È istituito il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato Comitato del volontariato, che garantisce la partecipazione del volontariato organizzato al Sistema regionale di protezione civile e svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su temi relativi a promozione, formazione e sviluppo del volontariato.</p> <p>Art.27La Regione, mediante regolamento e nel rispetto delle disposizioni nazionali, individua il logo, anche con riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.</p> <p>Art.28</p> <p>La Regione, mediante deliberazione della Giunta, definisce le tipologie delle benemerienze, nonché i criteri e le modalità per la relativa attribuzione agli operatori di protezione civile, siano essi funzionari, dipendenti o volontari, che si sono distinti per particolari meriti.</p>
<p><u>Legge Regionale 24 febbraio 2023, n. 5</u></p> <p>Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico</p> <p>BURC n. 48 del 24 febbraio 2023 Entrata in vigore: 25 febbraio 2023</p>	<p>Art. 2 comma 1</p> <p>È istituito, presso il competente dipartimento regionale per la tutela della salute della Regione Calabria, l'Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico con funzioni consultive e di monitoraggio delle politiche socioassistenziali, diagnosi e cura delle persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) per rafforzare la sinergia tra le famiglie, le associazioni del settore e le istituzioni pubbliche.</p> <p>Non ancora istituito</p>

	<p>Art.4 L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale, che ne prende atto, un rapporto annuale riguardante il lavoro svolto. Il rapporto è pubblicato sui siti istituzionali della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria.</p>
Anno 2022	
<p><u>Legge regionale 16 dicembre 2022, n.45</u> Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia</p> <p>BURC n. 288 del 16 dicembre 2022 Entrata in vigore: 17 dicembre 2022</p>	<p>Riferimento articolo 4 (Banca regionale dei capelli), commi 1 e 2</p> <p>1. Di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative nel settore sul territorio calabrese, e con le associazioni di volontariato di rilievo regionale che operano per l'assistenza ai pazienti oncologici, la Regione Calabria promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, l'istituzione della Banca regionale dei capelli, alla quale, in maniera volontaria, ciascun cittadino calabrese può donare periodicamente i propri capelli al fine di permettere la realizzazione di protesi tricologiche destinate ai malati oncologici affetti da alopecia, la cui creazione consentirà, negli anni, di soddisfare un numero sempre maggiore di beneficiari.</p> <p>2. L'istituzione della Banca regionale dei capelli avviene secondo i criteri indicati dalla Giunta regionale con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>La previsione normativa prevedeva l'adozione del Regolamento al 16/03/2023 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge - BURC n. 288 del 16 dicembre 2022). Il regolamento adottato, n. 5/2023, è relativo all'attuazione dell'articolo 3 della legge n. 45/2022.</p>
<p><u>Legge regionale 30 novembre 2022, n.40</u> - Disciplina della cremazione. Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria).</p> <p>BURC n. 271 del 1° dicembre 2022 Entrata in vigore: 2 dicembre 2022</p>	<p>Articolo 16-sexies (Programmazione regionale), comma 1</p> <p>1.La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore (30/05/2023) della presente legge (pubblicata sul BURC n. 271 del 1° dicembre 2022), previo parere delle Commissioni consiliari competenti, tenendo conto della distribuzione della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, utilizzando anche le informazioni in possesso delle associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri, avrebbe dovuto approvare il Piano regionale di coordinamento, di durata quinquennale, per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata.</p>
Anno 2021	
<p><u>Legge regionale 23 aprile 2021, n. 5</u> Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.</p> <p>(BURC n. 31 del 23 aprile 2021)</p>	<p>Art. 28 clausola valutativa</p> <p>c.1. Con cadenza biennale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione, previa relazione tecnica predisposta dal competente Dipartimento regionale.</p>

Entrata in vigore 24 aprile 2021	<i>Entro il 24/04/2023 e poi con cadenza biennale la Giunta avrebbe dovuto trasmettere al Consiglio regionale la relazione.</i>
Anno 2020	
<p><u>Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25</u> Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili (BURC n. 109 del 19 novembre 2020) Entrata in vigore: 20 novembre 2020</p>	<p>Art. 3 Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico istituisce e regola il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria".</p> <p><i>Non risulta alcuna regolamentazione del marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria."</i></p> <p>Art. 4 Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che è approvato dalla Giunta regionale e redatto con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.</p> <p><i>La Giunta avrebbe dovuto approvare entro il 20 febbraio 2021 un regolamento attuativo disciplinante il Registro delle Comunità energetiche rinnovabili della regione Calabria</i></p> <p>Art. 4 ter. La Regione Calabria entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua le aree di proprietà regionale idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili e attiva le procedure per l'affidamento in concessione delle stesse.</p> <p><i>Entro il 20/01/2021 la Regione Calabria avrebbe dovuto individuare le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili e attivare le procedure per l'affidamento in concessione delle stesse</i></p> <p>Art. 5-bis Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio atto, istituisce presso il Consiglio regionale, il Tavolo tecnico permanente con autonomia funzionale di analisi, assistenza, consultive e confronto per la promozione, la sostenibilità energetica, lo sviluppo e il sostegno della transizione ecologica regionale, anche a supporto della Regione, dei dipartimenti regionali e degli enti locali.</p> <p><i>Non risulta istituito presso il Consiglio regionale il Tavolo tecnico permanente</i></p> <p>Art. 6-bis (Clausola valutativa) Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Calabria.</p>

	<p>La Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto del Tavolo tecnico presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative; b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità emerse; c) il numero e la diffusione territoriale delle CER; d) l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge <p>Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente in materia di ambiente, la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che concludono l'esame della commissione.</p> <p><i>Non risulta alcuna relazione annuale della Giunta</i></p>
Anno 2019	
<p><u>Legge Regionale 29/11/2019, n. 48</u> Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria. (BURC n. 133 del 29 novembre 2019)</p> <p>Entrata in vigore 30 novembre 2019</p>	<p>Art. 3, comma 2: La Giunta regionale concorre a definire, entro 60 giorni: a) i requisiti delle autorimesse; b) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri; c) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri certificate, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica; d) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge; e) elaborazione del Piano regionale di coordinamento.</p> <p>Data prevista di adozione: 30 gennaio 2020</p> <p>Art. 16-sexies, commi 1 e 2: La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, tenendo conto della distribuzione della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, utilizzando anche le informazioni in possesso delle associazioni che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri, approva il Piano regionale di coordinamento, di durata quinquennale, per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata. La Giunta regionale, attraverso il Piano di coordinamento, definisce: a) un modello previsionale oggettivo che individui il numero dei crematori della Regione Calabria b) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione e la gestione degli impianti di cremazione, che abbiano il più basso impatto ambientale; c) la presenza di strutture per il commiato; d) le forme di collaborazione e coordinamento tra gli impianti regionali esistenti; e) le modalità di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla cremazione ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia; f) le forme di cooperazione con le associazioni che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione di cadaveri.</p> <p>Data prevista di adozione: 30 maggio 2020</p>

	<p>Art. 17, commi 1 e 2: La Regione comunica ai Comuni la pubblicazione telematica della presente legge e definisce le linee di indirizzo cui essi si attengono per il recepimento della stessa nonché per adeguare le norme regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURC. Con apposito regolamento sono definite le norme di attuazione su: a) locali di osservazione e obitori, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate; b) modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali; c) realizzazione di un elenco telematico regionale delle imprese autorizzate esistenti su tutto il territorio regionale e degli addetti con le specifiche funzioni.</p> <p>Data prevista di adozione: 30 gennaio 2020</p>
<p><u>Legge regionale 25 novembre 2019, n. 41</u> Integrazione e promozione della minoranza romani e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19.</p> <p>(BURC n. 131 del 25 novembre 2019)</p> <p>Entrata in vigore 10 dicembre 2019</p>	<p>Art. 2: (Iniziative pubbliche) 1. La Regione Calabria, al fine di promuovere iniziative pubbliche per commemorare lo sterminio della minoranza romani ad Auschwitz, riconosce il giorno del Porrajmos, che coincide con il 2 agosto. 2. La Regione Calabria, al fine di promuovere iniziative pubbliche per diffondere la conoscenza della minoranza romani, riconosce la giornata internazionale della popolazione romani, che coincide con l'8 aprile.</p> <p>Date ricorrenti ogni anno: 2 agosto 8 aprile</p> <p>Art. 3: Istituzione dell'Osservatorio territoriale partecipativo delle comunità romani.</p> <p>Art. 5: Garante regionale per i diritti delle comunità romani. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo avviso pubblico, nomina il Garante regionale per i diritti delle comunità romani calabresi.</p> <p>Data prevista di nomina: 10 marzo 2020.</p> <p>Art. 6 (Norme organizzative e funzionali): È istituito presso la struttura organizzativa della Giunta regionale l'Ufficio regionale dell'OTP e del Garante regionale per i diritti delle comunità romani.</p>
<p><u>Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 35</u> (Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare). (BURC n. 114 del 16 ottobre 2019)</p> <p>Entrata in vigore 17 ottobre 2019</p>	<p>Art. 5, commi 1, 3 e 4 (Piano Triennale Regionale per la Lettura)</p> <p>La Regione approva il Piano triennale regionale per la lettura. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.</p> <p>È istituito un tavolo di coordinamento regionale che ha il compito di formulare proposte,</p> <p>Il Piano regionale, sulla base delle proposte trasmesse dal tavolo di coordinamento, determina i criteri e predispone gli ambiti di interventi nonché le misure di programmazione e</p>

	di governance delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare.
<u>Legge regionale 21 giugno 2019, n. 21</u> Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria. (BURC n. 67 del 21 giugno 2019) Entrata in vigore 22 giugno 2019	Art. 4, comma 1 (Funzioni e compiti della Regione) La Regione elabora e definisce gli indirizzi e i criteri generali delle politiche in materia di cinema e audiovisivo a livello regionale. Art. 6, comma 1: La Giunta regionale, sulla base dei dati, delle proposte e delle indicazioni comunicati dalla Film Commission approva il Programma, annuale o pluriennale, di interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva. Adottato il Programma triennale 2024-2026 (Burc n.113 del 30 maggio 2024).
<u>Legge Regionale 31/5/2019, n. 19</u> (Istituzione del premio di studi economici in memoria di Don Carlo De Cardona). (BURC n. 61 del 3 giugno 2019) Entrata in vigore 4 giugno 2019	Art. 3 (Bando pubblico) Per l'erogazione del premio, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale indice apposito bando pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno. Art. 4, comma 3: La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 ottobre dell'anno antecedente l'assegnazione del premio.
<u>Legge regionale 31 maggio 2019, n. 17</u> Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati. (BURC n. 61 del 3 giugno 2019) Entrata in vigore 4 giugno 2019	Art. 3: è concesso annualmente, a partire dal 2019, all'UICI Onlus - Consiglio Regionale Calabria e all'IAPB Comitato Regionale Calabria un contributo di 300.000,00 euro da versare sul conto corrente intestato a IAPB Comitato Regionale Calabria. L'erogazione del contributo relativo all'anno successivo è disposta previa presentazione della rendicontazione relativa all'anno precedente.
<u>Legge Regionale 25/1/2019, n. 4</u> Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta. (BURC n. 17 del 25 gennaio 2019) Entrata in vigore 26 gennaio 2019	Art. 7 (Regolamento di attuazione e autocontrollo) La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana: a) il regolamento di attuazione della presente legge; b) le linee guida relative alle procedure di autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004. Data prevista di adozione: 26 luglio 2019
Anno 2018	
<u>Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 54</u> Istituzione dell'Osservatorio Università e mondo del lavoro (BURC n. 130 del 29 dicembre 2018) Entrata in vigore:29 dicembre 2018	Art. 2, comma 6: L'Osservatorio , che dura in carica per cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 2, comma 7: L'Osservatorio adotta il proprio regolamento di funzionamento, che diviene esecutivo previa approvazione della Giunta regionale. <i>Non è stato riscontrato il decreto di nomina dell'Osservatorio.</i>
<u>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 28</u> Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale Approvata con Deliberazione n. <u>327</u> del 31/7/2018 (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Entrata in vigore:21 agosto 2018	Art. 3, comma 1: Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito regolamento , in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, per individuare i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal Registro, il titolare del trattamento del Registro, i soggetti che possono accedere al Registro e i dati che possono conoscere, le misure per la sicurezza e la custodia dei dati, nonché le modalità di trasmissione degli stessi da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3.

Entro il mese di gennaio 2019 la Giunta regionale avrebbe dovuto adottare il regolamento.

Art. 4, comma 1: La Regione Calabria, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, istituisce presso il dipartimento regionale competente il Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi

Art. 4, comma 3: I componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del dipartimento regionale competente, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Entro il mese di gennaio 2019 la Regione Calabria avrebbe dovuto istituire il Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi.

Art. 5, comma 1: La Regione Calabria riconosce e valorizza la rilevanza sociale dell'apporto degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale, con la finalità di fornire solidarietà e sostegno alle donne che ne sono affette. A tal fine, promuove forme di partecipazione degli stessi alle attività del Registro di cui all'articolo 2, con modalità disciplinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

Non risulta un regolamento che disciplini le modalità di partecipazione degli enti del Terzo settore che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale.

Art. 10 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla programmazione e predisposizione degli interventi finalizzati alla prevenzione, diagnosi ed alla cura dei disturbi legati all'endometriosi. A tal fine, la Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che documenta: a) le azioni attivate dai soggetti istituzionali competenti in attuazione della presente legge; b) la funzionalità e le criticità dell'operatività e della gestione del Registro di cui all'articolo 2; c) le attività di informazione, formative nonché campagne di sensibilizzazione promosse dalle associazioni sul territorio regionale; d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative ed il Consiglio regionale rende pubblici, sul proprio sito istituzionale, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

La Giunta avrebbe dovuto trasmettere al Consiglio regionale a partire da agosto 2020 e poi con cadenza biennale la relazione.

<p><u>Legge regionale 22 giugno 2018, n. 20</u> Modifiche alla legge regionale 28/2010 in materia di sport nella Regione Calabria.</p> <p>(BURC n. 65 del 25 giugno 2018)</p> <p>Entrata in vigore: 26 giugno 2018</p>	<p>Art. 4, comma 1. Il regolamento regionale 29 dicembre 2011, n. 8, relativo alla l.r. 28/2010, è adeguato alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore</p> <p><i>Entro il 26 settembre 2018 la Giunta avrebbe dovuto adeguare il regolamento</i></p>
<p><u>Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9</u> Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza</p> <p>(BURC n. 45 del 2 maggio 2018)</p> <p>Entrata in vigore: 3 maggio 2018</p>	<p>Art. 3, comma 1: Al fine di valorizzare e monitorare l'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge è istituito, presso il dipartimento regionale competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio indipendente sulla attuazione partecipata, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58.</p> <p>Art. 3, comma 2 L'Osservatorio di cui al presente articolo è composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale.</p> <p>Art. 58, comma 4. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, approva un regolamento organizzativo sul funzionamento della Consulta e dell'Osservatorio di cui agli articoli 2 e 3, sentite le associazioni di cui all'articolo 5.</p> <p><i>Entro il 3 novembre 2019 la Giunta avrebbe dovuto approvare il regolamento sul funzionamento dell'Osservatorio indipendente sulla attuazione partecipata. Non risulta che il Consiglio regionale abbia nominato i cinque componenti dell'Osservatorio.</i></p> <p>Art. 58 (Clausola valutativa), comma 2: Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA di cui all'articolo 4, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale; b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 8, 21, 26 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti; c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 17 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del Tavolo

	<p>regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all'articolo 19;</p> <p>d) l'istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 9 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 23;</p> <p>e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 26 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 28;</p> <p>f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'articolo 32, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori; g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura relativa al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'articolo 37;</p> <p>h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.</p> <p><i>A partire da maggio 2021 e poi con cadenza triennale la Giunta avrebbe dovuto presentare al Consiglio regionale una relazione con una serie di informazioni sulle misure previste nel PSLA.</i></p> <p>Art. 58, comma 3: La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA di cui all'articolo 4 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste, con particolare riguardo al livello di coordinamento ed integrazione raggiunti.</p> <p><i>Entro il 17/10/2019 la Giunta avrebbe dovuto presentare alla commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste.</i></p>
<p><u>Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57</u> (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)</p> <p>BURC n. 130 del 22 dicembre 2017 Entrata in vigore 23 dicembre 2017</p>	<p>Anno 2017</p> <p>Art. 1, comma 1-sexies: adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale.</p>

<p><u>Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55</u> (Legge di stabilità regionale 2018)</p> <p>BURC n. 130 del 22 dicembre 2017 Entrata in vigore 1° gennaio 2018</p>	<p>Data prevista di adozione: 30 aprile 2018</p> <p>Art. 3, comma 2, prevede l'adozione di un Regolamento, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge che disciplini le modalità di concessione dei contributi ai soggetti attuatori di cui al comma 1 del medesimo articolo.</p> <p>Data prevista di adozione: 21 marzo 2018</p>
<p><u>Legge regionale 5 luglio 2017, n. 31</u> Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli.</p> <p>BURC n. 64 del 5 luglio 2017 Entrata in vigore 6 luglio 2017</p>	<p>Art. 1, comma 3 Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, i dipartimenti regionali competenti in materia di bilancio e agricoltura, su delega della Giunta regionale, predispongono, d'intesa con gli enti e le agenzie strumentali gestori e senza ulteriori oneri, l'elenco annuale, con relativa cartografia, dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale di proprietà della Regione, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa e a cooperative sociali.</p> <p>Data prevista di adozione: 4 settembre 2017</p> <p>Art. 3 (Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori) 1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, unitamente al regolamento di attuazione e allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta regionale. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, conformemente alle previsioni contenute nella legislazione vigente, provvede all'emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione dei terreni contenuti in tali elenchi, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa. Provvede, altresì all'istruttoria e alla stipula dell'atto di assegnazione.</p>
<p><u>Legge regionale 9 maggio 2017, n. 17</u> Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale</p> <p>BURC n. 44 del 9 maggio 2017 Entrata in vigore 10 maggio 2017</p>	<p>Il comma 6 dell'art. 2 prevede che gli interventi di rimozione di materiale dagli alvei fluviali sulla base di specifici progetti e da eseguire dalla Regione (o dalla Città metropolitana), possono prevedere l'affidamento a soggetti privati delle operazioni di rimozione dei sedimenti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge statale in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, con facoltà degli stessi di alienare il materiale rimosso a compensazione, totale o parziale, del corrispettivo loro spettante. Con regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei quantitativi di materiale litoide asportato e di determinazione del suo valore ai fini della compensazione prevista al primo periodo.</p> <p>Tale regolamento non risulta adottato.</p>

Anno 2016	
<p>Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 47 Legge 194/1978. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale.</p> <p>(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016) Entrata in vigore: 28 dicembre 2016</p>	<p>Art. 3 La Giunta regionale, sentito il dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie approva nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge, un apposito regolamento che disciplina la corretta applicazione della legge n. 194/1978 sul territorio della Regione Calabria. Data prevista di adozione: 26 febbraio 2017</p> <p>Dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza annuale, la Giunta regionale, sentito il Dipartimento tutela della salute, relaziona alla commissione consiliare competente per materia sulla regolare e corretta applicazione dell'art. 9 della l. n. 194/1978.</p>
<p>Legge Regionale 27/12/2016, n. 46</p> <p>Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)</p> <p>(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016) Entrata in vigore: 28 dicembre 2016</p>	<p>Art. 1 comma 23 prevede entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'adozione da parte della Giunta regionale di un Regolamento volto a definire le modalità di gestione del sistema informativo denominato "fascicolo del fabbricato", finalizzato a censire gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio e lo stato degli edifici.</p> <p>Data prevista di adozione del Regolamento: 26 giugno 2017</p>
<p>Legge Regionale 27/12/2016, n. 44 Legge di stabilità regionale 2017</p> <p>(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016) Entrata in vigore: 28 dicembre 2016</p>	<p>Art. 9 Il comma 1 demanda alla Giunta regionale l'adozione di un regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale volto a disciplinare i relativi procedimenti e prevedere un piano tariffario relativo alle istruttorie e al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e parere idraulico di cui al R.D. n. 1775/1933 nonché al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni e parere idraulico di cui al R.D. n. 523/1904. Non è indicato alcun termine, pertanto si presuppone dal giorno successivo alla pubblicazione della legge</p>
<p>Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017). (BURC n. 125 del 27 dicembre 2016) Entrata in vigore: 1° gennaio 2017</p>	<p>All'art. 20 si prevede che la Regione implementa un sistema informativo denominato «fascicolo del fabbricato», le cui modalità di gestione sono definite con apposito regolamento della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Entro il 2 luglio 2017 la Regione avrebbe dovuto implementare un sistema informativo denominato «fascicolo del fabbricato»</p>
<p>Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (BURC n. 100 del 13 ottobre 2016) Entrata in vigore: 28 ottobre 2016</p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione</p>	<p>Si evidenziano i seguenti adempimenti:</p> <p>Articolo 5 comma 3: prevede che la partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>Data prevista di adozione: 28 dicembre 2016</p>

Articolo 7, commi 2 e 3: la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, è trasmessa dalla Giunta regionale, **entro il 15 gennaio di ogni anno**, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee ai sensi dell'articolo 29 della legge 234/2012.

Nell'ambito della sessione regionale europea, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Articolo 8, commi 1 e 3: entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea, al fine di esaminare:

il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;

b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;

c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;

d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.

Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Articolo 9 comma1: entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea.

Articolo 10, comma 4: entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione.

Clausola valutativa

Articolo 18: Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

<p><u>Legge regionale 5 luglio 2016, n. 22</u></p> <p>Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)</p> <p>BURC n. 74 del 6 luglio 2016 Entrata in vigore: 7 luglio 2016</p>	<p>Art. 5</p> <p>1. L'articolo 16 della l.r. n. 14/2009 è così modificato: a) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>“2. Il Programma annuale d'intervento della Regione è adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con le associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, ed è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione. Il Programma contiene: a) la perimetrazione delle zone d'intervento; b) le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge; c) le proposte d'intervento da realizzare.”</p>
<p><u>Legge regionale 20 aprile 2016, n. 11</u></p> <p>Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 (BURC n. 47 del 21 aprile 2016) Entrata in vigore: 22 aprile 2016</p>	<p>Art. 1</p> <p>1 lett. d), delega la Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, all'emanazione, di concerto con il dipartimento Tutela della Salute e con il Commissario ad acta, di un apposito atto regolamentare teso a promuovere e a valorizzare le funzioni e il ruolo delle professioni sanitarie disciplinate dalla l. 251/2000, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali.</p> <p>Data prevista di adozione: 30 maggio 2016</p>
<p><u>Legge regionale 20 aprile 2016, n. 10</u></p> <p>Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche</p>	<p>Art. 3</p> <p>I requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi minimi di uno studio odontoiatrico sono definiti con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentiti i rappresentanti degli Ordini professionali degli odontoiatri della Regione Calabria.</p> <p>Ad oggi, non risulta adottato il regolamento attuativo</p> <p>(Allegato alla legge regionale vi è il Disciplinare tecnico relativo ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio degli studi odontoiatrici e delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di odontostomatologia che all'art. 1 comma 3, prevede espressamente che lo stesso trova applicazione sino all'adozione da parte della Giunta regionale del regolamento attuativo della legge regionale).</p>
<p><u>Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 4</u></p> <p>BURC n. 14 del 15 febbraio 2016</p> <p>Entrata in vigore: 22 aprile 2016</p> <p>Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza di interessi particolari</p>	<p>Art. 11 (Verifica e monitoraggio)</p> <p>1. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, ne verificano lo stato di attuazione, individuando i punti di forza e le criticità, e proponendo al Consiglio regionale eventuali interventi correttivi o migliorativi.</p> <p>Data prevista: 22 ottobre 2017</p>

<p><u>Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3</u></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)</p> <p>BURC n. 14 del 15 febbraio 2016</p> <p>Entrata in vigore: 16 febbraio 2016</p>	<p>Dopo l'articolo 10 della l.r. n. 13/2012 sono inseriti i seguenti: “Art. 10 bis (Responsabilità sociale delle imprese)</p> <p>Art. 2:</p> <p>La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.</p> <p>Data prevista di adozione: 16 aprile 2016</p> <p>Art. 10 ter (Disposizioni specifiche per il settore agricolo)</p> <p>1. Con atto della Giunta regionale si provvede alla regolamentazione degli elenchi di prenotazione per il settore agricolo su base provinciale/territoriale nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole.</p> <p>Istituzione ORCES</p> <p>(art. 10 quinquies) contempla al comma 1 l'istituzione presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro, l'Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa (ORCES) e al comma 3 demanda ad un regolamento di attuazione il compito di stabilire la composizione dell'ORCES, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento.</p>
Anno 2015	
<p><u>Legge regionale 24 dicembre 2015, n. 29</u></p> <p>Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria</p> <p>(BURC n. 91 del 24 dicembre 2015)</p>	<p>Art.1 (Risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro del personale della Regione)</p> <p>1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono, con apposito regolamento e nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti di ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, garantendo parità di trattamento tra gli stessi, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali per ogni esercizio finanziario e nel rispetto della normativa statale vigente.</p> <p><i>Non risulta che siano stati adottati i regolamenti previsti dalla legge: tuttavia, in materia, la Giunta regionale ha approvato, nella seduta del 23 maggio 2016, con <u>DGR n. 181 del 2016</u>, il <u>Regolamento regionale n. 8/2016</u>, avente ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale con qualifica dirigenziale.</i></p>